



## **PROPOSTA DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE 2002-2005**

Le numerose e significative innovazioni, anche recentissime, delle norme che regolano il rapporto di pubblico impiego, nonché il rapido sviluppo delle applicazioni delle più recenti teorie sulla nuova organizzazione del lavoro all'interno della moderna Pubblica Amministrazione rendono indifferibile oltreché necessario trovare la loro adeguata rispondenza nella definizione del nuovo Contratto di Lavoro degli Enti Pubblici non Economici. La UGL Fedep propone quindi la presente piattaforma contrattuale che contempera le esigenze dei lavoratori in termini di riconoscimento ed accrescimento della professionalità con quelle di efficienza, efficacia ed economicità proprie di una sana e corretta gestione degli Enti del comparto.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA**

Il Contratto si applica al personale dipendente delle Aree A,B,C nonché ai professionisti dipendenti dell'Area Sanitaria e di quella Tecnico-Edilizia delle Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non Economici secondo la vigente normativa, incluso il personale dipendente da Amministrazioni Pubbliche in corso di fusione o riordino con Enti del comparto predetto.

La durata del presente contratto è stabilita in quattro anni per la parte normativa e due anni per quella economica, a partire dal 1.1.2002.

### **TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE:**

Gli Enti del comparto favoriscono la mobilità del personale all'interno della Pubblica Amministrazione, secondo criteri applicativi definiti con la Contrattazione Integrativa, nonché la possibilità di definire periodi di stage per laureati o laureandi in discipline inerenti l'attività istituzionale dell'Ente, da stabilire con Università o Istituti di Studi Superiori secondo la vigente normativa.

E' fatto divieto assumere personale con contratto di lavoro interinale, a tempo determinato e con contratto di Formazione Lavoro.

## **RELAZIONI SINDACALI:**

Si conferma il sistema delle relazioni sindacali del precedente contratto, basato sulla contrattazione collettiva nazionale integrativa e sulle forme di partecipazione sindacale quali l'informazione, la concertazione, la consultazione ed altre forme di partecipazione.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art.4 del previgente contratto, si introduce il principio di dare maggiore rilevanza alla contrattazione decentrata, sia a livello regionale che locale, trasferendo a questi livelli specifiche quote di risorse economiche individuate con la contrattazione integrativa nazionale. A questo fine e per valorizzare il ruolo delle R.S.U. si sottolinea la necessità di creare dei concreti collegamenti nonché favorire il coordinamento con l'attività di relazioni sindacali a livello nazionale e regionale, tramite l'istituzione di Conferenze stabili e periodiche nazionali e regionali. Tali Conferenze vedranno la partecipazione della Delegazione trattante dell'Amministrazione e componenti delle R.S.U. nominati all'interno delle stesse R.S.U., con criteri che verranno stabiliti dalla contrattazione integrativa nazionale, garantendo in ogni caso la partecipazione di componenti eletti in tutte le sigle sindacali che hanno avuto, in reazione al territorio considerato, all'interno delle loro liste candidati eletti. - In questa ottica, anche le Commissioni bilaterali nonché quelle paritetiche dovranno prevedere una adeguata partecipazione di rappresentanti R.S.U.

Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa nazionale si introduce la individuazione di figure specialistiche, all'interno dell'area C, più integrabili con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in ottica di processo.

Inoltre, nell'ambito delle materie di informativa preventiva (art.6), si introducono i programmi di affidamento di attività di outsourcing, e in quelle di informativa successiva la verifica dell'andamento di tali attività, sia dal punto di vista della produzione sia da quello delle risorse umane utilizzate.

## **ORDINAMENTO PROFESSIONALE:**

Si conferma il sistema di classificazione del personale amministrativo del previgente contratto con la sola eccezione dell'eliminazione della ex posizione A1 all'interno dell'area A.

L'accesso dall'esterno è previsto per le sole seguenti posizioni: in Area A per A1 (ex A2), in Area B per B1, in Area C per C1.

E' istituita l'Area Sanitaria nella quale vengono inquadrati gli Infermieri Professionali, che si articola su tre livelli differenziati, di cui i primi due giuridici ed il terzo come progressione economica.

E' istituita l'Area Tecnico Edilizia nella quale vengono inquadrati i Geometri e i Periti Tecnici, che si articola su tre livelli differenziati, di cui i primi due giuridici ed il terzo come progressione economica.

In applicazione della Legge n.145 del 15/07/2002 è istituita anche nel comparto Enti pubblici non economici l'Area della Vicedirigenza, avente decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della predetta Legge, la cui disciplina è demandata ad apposito contratto nazionale quadro, da effettuarsi a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica di cui all'art.7 della predetta Legge, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Area della Vicedirigenza. In fase di prima applicazione della norma, nelle more della rilevazione della maggiore rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali nella predetta Area, sono ammesse alla contrattazione nazionale quadro le Organizzazioni Sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative nel pubblico impiego.

#### **Sistema dei passaggi all'interno dell'ordinamento professionale:**

Fermo restando il previgente complesso di norme in materia definite con il contratto '98/01, si stabiliscono i criteri fondamentali per la formazione delle graduatorie alla base delle selezioni all'interno di tutte le aree: 1) anzianità nella qualifica; 2) titolo di studio; 3) valutazione individuale, il cui sistema, materia di contrattazione integrativa, deve fare riferimento alla valutazione della prestazione lavorativa, al potenziale posseduto dal singolo dipendente, alla capacità di integrazione nell'ambito del processo produttivo. La gestione di tale valutazione deve essere improntata ad oggettivi criteri di imparzialità e trasparenza; i risultati devono essere portati a conoscenza delle OO.SS.

#### **Posizioni Organizzative:**

Nell'ambito delle posizioni C3, C4, C5 gli Enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire, secondo modalità definite con la contrattazione integrativa, ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa.

A tale fine, i valori minimi e massimi dell'indennità sono ricompresi tra un minimo di 2500 euro e un massimo di 4500 euro annui lordi per 13 mensilità.

## **ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE**

### **Norme in materia di Formazione ed aggiornamento professionale:**

Fermo restando quanto stabilito in materia dall'art.26 del previgente contratto, in applicazione dell'articolo 19, comma 14, della vigente Legge Finanziaria per l'anno 2002, gli Enti del Comparto promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso all'Area della Vicedirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di Laurea, anche triennali, relativamente alle materie di studio connesse alle attribuzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate. A tal fine, l'onere economico relativo è a carico delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, e la disciplina applicativa è demandata alla contrattazione nazionale integrativa, tenuti presenti i criteri per l'erogazione delle borse di studio, iscrizione all'Università o relativo rimborso.

### **Telelavoro:**

Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, gli Enti del comparto favoriscono l'applicazione del D.P.R. n.70/99, che introduce il telelavoro nel pubblico impiego; la contrattazione integrativa nazionale disciplina il progetto generale in cui sono indicati gli obiettivi e le attività interessate, la contrattazione locale definisce le modalità e le risorse necessarie per la concreta applicazione del telelavoro nell'unità produttiva interessata.

### **Asili Nido**

In applicazione dell'art. 70, comma 5, della vigente Legge Finanziaria, gli Enti del comparto possono istituire, nell'ambito dei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, micro asili nido nei luoghi di lavoro, anche associandosi tra loro, in modo da creare strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi.

### **Trattamento di Fine Rapporto:**

Integrale applicazione dell'art.2120 del Codice Civile come modificato dalla Legge n.297/82 (anticipazione di una quota del T.F.R.).

Inserimento nel calcolo del T.F.R. dell'intera somma relativa alla ex indennità integrativa speciale e delle somme relative a tutte le poste fisse e continuative della retribuzione (indennità ad personam, assegni di garanzia della retribuzione, indennità di funzione fisse e continuative)

#### **Monetizzazione Buoni Pasto:**

Gli Enti possono monetizzare il valore dei buoni pasto erogati ai dipendenti, nel rispetto della normativa fiscale vigente e nel rispetto delle modalità di erogazione stabilite dalle singole Amministrazioni, con la loro inclusione nella busta paga.

#### **Benefici Assistenziali:**

L'onere complessivo annuo a carico delle Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non Economici per la concessione dei benefici assistenziali di cui all'art.59 del D.P.R. 509/79 non può superare un importo pari al 2% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.

Polizza Sanitaria: il Consiglio di Amministrazione in carica, all'entrata in vigore del presente Contratto, dell'Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa ai Dipendenti degli Enti Pubblici non Economici (ASSIDEP), costituito in applicazione dell'art.46 del CCNL 94/97, è soppresso alla data del 31.12.2002. In applicazione dell'art.6 dello Statuto della predetta associazione, le Amministrazioni interessate promuovono le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori beneficiari, secondo le norme del Regolamento elettorale definito dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL predetto. Tale Regolamento deve essere definito entro il 15 gennaio 2003.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ASSIDEP si impegnerà ad applicare il comma 5 dell'art.2 dello Statuto, in particolare assicurando le prestazioni previste dalla Polizza, esclusa quella di premorienza, ai familiari conviventi non fiscalmente a carico del dipendente, nonché ai pensionati ex dipendenti degli Enti dell'Associazione, con oneri esclusivamente a carico delle categorie predette, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni.

## **TRATTAMENTO ECONOMICO**

### **Struttura della retribuzione:**

- a) stipendio di posizione, che è costituito dalla somma tra lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale del previgente contratto, corrispondente alla posizione rivestita nell'ambito del sistema classificatorio;
- b) retribuzione individuale di anzianità;
- c) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
- d) compensi incentivanti;
- e) indennità previste dalle norme contrattuali vigenti, ove spettanti;
- f) altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.

**Aumenti dello stipendio di posizione:**

In applicazione di quanto stabilito dall'Accordo sul pubblico impiego del febbraio 2002, il recupero salariale complessivo del 5,56% nel biennio 2002/2003 ha le seguenti decorrenze: 2,56 % in data 1° gennaio 2002, 1 % in data 1° settembre 2002, 2 % in data 1° gennaio 2003,

Norma di salvaguardia: qualora l'inflazione reale superi di almeno lo 0,50% quella programmata che è alla base del calcolo degli incrementi di cui al comma precedente, lo stipendio di posizione viene aumentato di una quota percentuale pari all'inflazione reale.

**Fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A,B,C:**

il Fondo costituito secondo i criteri dell'art.31 del previgente contratto è incrementato di una quota pari allo 0,5 % a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di una quota pari allo 0,5 % a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La costituzione di tale Fondo può essere inoltre alimentato, secondo le attività effettivamente svolte ed avendo rispetto dei vincoli di bilancio delle singole Amministrazioni, dalle seguenti risorse economiche:

- a) quote che derivano dalle operazioni finanziarie di interesse nazionale delle singole Amministrazioni, come ad esempio la cartolarizzazione dei crediti;
- b) quote che derivano dalla vendita del capitale immobiliare;
- c) quote che derivano da attività di sponsorizzazione di altre Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, Società per Azioni con partecipazione statale;
- d) quote che derivano dai maggiori risparmi provenienti dalle sinergie organizzative e operative con altre Amministrazioni pubbliche.